

SCHEDA

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura dal Senato, con il voto di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo che riproduce in larga parte il contenuto dell'A.S. 2081 (ora A.C. 3634) di iniziativa dei senatori Cirinna' e altri, recependo, in aggiunta, alcune proposte emendative a prima firma di alcuni senatori del gruppo Pd.

UNIONI CIVILI

Il testo approvato dispone:

- l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010;
- l'individuazione delle seguenti cause impeditive per la costituzione della stessa:
 - la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - l'interdizione per infermità di mente;
 - la sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
 - la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;
- la possibilità per le parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune;
- l'assunzione, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di una serie di diritti e doveri quali, l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni;
- la costituzione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, del regime patrimoniale della comunione dei beni;

Inoltre, con la costituzione dell'unione civile le parti assumono ulteriori diritti quali:

diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.

Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all'impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all'amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

E' disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Al riguardo occorre sottolineare che finora nel riconoscere l'adozione del figlio del partner all'interno di una coppia dello stesso sesso, la giurisprudenza di merito si è mossa nel solco della lettera d), del comma 1, dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione in casi particolari, consentita anche a chi non è coniugato, ritenendo che, qualora il minore abbia già un genitore, non possa configurarsi lo stato di abbandono e il conseguente affidamento preadottivo. Il testo all'esame dell'Assemblea prevedeva, invece, il riconoscimento dell'adozione ai sensi della lettera b), ovvero l'adozione coparentale (cd. stepchild), equiparando così la coppia omosessuale unita civilmente a quella eterosessuale coniugata. Con l'intervento apportato dal maxiemendamento l'adozione coparentale ai sensi della lettera b) rimane esclusa, diversamente da quella ai sensi della lettera d) ove, invece, non ricorre la parola coniuge.

L'unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento alle disposizioni del testo in oggetto delle disposizioni

- dell'ordinamento in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina in materia di unione civile alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all'estero;
 - c) modificazioni e integrazioni normative al fine di coordinare le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti con le disposizioni in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso.

CONVIVENZE DI FATTO

Il testo approvato, inoltre, dispone in materia di disciplina delle convivenze di fatto, chiarendo che, per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, prevedendo, inoltre, che, a seguito della convivenza di fatto, scaturisca una serie di diritti alcuni dei quali in proporzione alla durata della convivenza, in gran parte già riconosciuti dall'attuale giurisprudenza di merito.

In particolare:

- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
- i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità;

- qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa;
- i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente;
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.

Infine, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un **contratto di convivenza** redatto da un notaio o un avvocato. Tale contratto può prevedere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Dichiarazione di voto finale PD

ZANDA. Signor Presidente, vorrei riuscire a dare il senso politico e civile di questo provvedimento, sul quale per più di due anni, all'interno di tutti i Gruppi, anche del Partito Democratico, vi sono state discussioni molto difficili, non solo per la serietà e la forza delle tesi di chi ha sostenuto la legge, ma anche per la dignità di molte delle osservazioni di chi si è opposto. Ringrazio molto tutti i Gruppi e tutti i senatori che tra poco voteranno il provvedimento. Essi segnano, con il loro voto, un momento molto importante della vita di questa legislatura. Un grazie particolare - spero che me lo permettiate - lo debbo ai senatori del Partito Democratico, perché questa legge è una nostra legge, signor Presidente. È nostra la firma della senatrice Cirinnà, la prima firma in calce al provvedimento e la senatrice è stata anche relatrice. È stata nostra la volontà di far cessare l'ostruzionismo in Commissione. È stata nostra la volontà di portare il provvedimento in Assemblea. È stata nostra la decisione di non correre più rischi, continuando ad attendere dal Movimento 5 Stelle una parola chiara. È nostra la volontà di venire a votare oggi ed è nostra la gran parte dei voti con i quali, tra poco, il provvedimento sarà approvato. Non so se sia giusto definire «storica» questa legge. So che avvicinerà l'Italia alle democrazie occidentali, che da decenni hanno sconfitto l'omofobia, riconoscendo alle coppie omosessuali, sulla base del principio universale di uguaglianza, gli stessi diritti delle coppie eterosessuali, e hanno offerto un riconoscimento pubblico alle coppie di fatto. Dobbiamo piuttosto interrogarci sul ritardo con cui ci arriviamo: è molto singolare, in una società nella quale sia la sinistra che la destra si dicono liberali. Non è un caso che gran parte delle forze politiche, che nel 2007 impedirono l'approvazione dei cosiddetti DICO, oggi abbia cambiato idea, come non è un caso che tanti di quelli che nel 2004 approvarono la legge n. 40, oggi ne

riconoscano l'ampia incostituzionalità. In tutti i tempi, signor Presidente, la storia delle nazioni non è fatta solo dall'economia e dalla politica. Sono soprattutto la cultura e il rispetto dei diritti civili a definire il livello di maturità e di democrazia di un Paese. Questo valeva anche negli anni Sessanta e Settanta, quando l'Italia ha attuato grandi riforme e grandi trasformazioni. Erano gli anni della nazionalizzazione dell'energia elettrica, delle leggi sull'università, l'urbanistica, il Servizio sanitario nazionale, dello Statuto dei lavoratori, delle Regioni, dell'attuazione del *referendum*, dell'obiezione di coscienza, della scuola media obbligatoria. È una lista enorme, sono riforme strategiche e fa impressione ricordarle così, tutte in fila. Eppure, se pensiamo a quegli anni, per prime ci vengono in mente le leggi sul divorzio e sull'aborto: le due grandi riforme che, sul piano civile, hanno messo l'Italia al passo con le democrazie occidentali. Si tratta di riforme nate da dibattiti serrati, da grandi travagli sui principi e sui valori, ma che una volta diventate leggi dello Stato, sono riuscite a riunificare il Paese e a renderlo più maturo. Perché è andata così? Com'è possibile che, dopo tanta lotta politica e tanta violenza, il divorzio e l'aborto, una volta approvati, abbiano persino rafforzato l'unità sociale del Paese? Perché in tutto il mondo le società si disgregano quando i diritti sono negati e si compattano quando vengono riconosciuti. Questo è il valore della legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto: una legge che più di due milioni e mezzo di italiani aspettano da decenni. È questa la verità. Non importa quanto esigue siano le minoranze. Nel mondo di oggi le discriminazioni, anche di pochi, avvelenano la convivenza civile e umiliano chi le sostiene ancora di più di chi le subisce. Con questa legge, che ben distingue il matrimonio dall'unione civile, avremo due istituti diversi, ma gli stessi diritti: dal cognome comune all'obbligo di coabitazione, dall'assistenza materiale e morale alla reversibilità, dall'indicazione dell'indirizzo della vita familiare alla comunione dei beni. E ancora, alle parti dell'unione civile vengono riconosciute le stesse facoltà del coniuge in materia di assistenza sanitaria e di donazione di organi. Così come la parte dell'unione civile diventa erede legittimo o, in caso di separazione o divorzio, ha diritto agli alimenti. Per molti è stato un sacrificio dover rinunciare alla adottabilità del figlio del *partner*. Una rinuncia per evitare il rischio di perdere tutta la legge o anche solo il pericolo di vederla battuta nei voti segreti. L'esperienza ci ha insegnato che sarebbe stato un azzardo fidarsi del voto di un Gruppo al quale basta ricevere una telefonata per cambiare, dopo due anni di affidamenti, la linea e il voto. Sulle adozioni la legge garantisce il lavoro della magistratura che proseguirà, come ha fatto sinora, a tutelare i diritti che la nostra legislazione riconosce. Di adozioni questo Parlamento tornerà presto a discutere e lo farà, anche questa volta, per iniziativa del Partito Democratico. Ci sono due grandi questioni che il Parlamento e la politica hanno dimostrato di non saper affrontare. In un tempo nel quale la scienza galoppa, la prima grande questione è quella del rapporto tra scienza e politica. Troppe volte in Parlamento abbiamo sfiorato questo gigantesco nodo insieme culturale e politico; lo abbiamo fatto nei dibattiti sulla fecondazione assistita, sul fine vita e perfino sugli OGM, ed ora sul preteso rapporto tra le unioni civili e la maternità surrogata. Abbiamo molto trascurato lo straordinario interesse nazionale allo sviluppo della ricerca scientifica e, ancor di più, il suo impatto sulle nostre vite. Perché, se la ricerca scientifica deve poter godere di tutte le libertà possibili, sarebbe sbagliato non considerare la necessità di prevedere e regolare le sue ricadute sulla società e sulle persone. Ma non sarà mai una infelice battuta alle agenzie su quel che è naturale e quel che non lo è a risolvere grandi questioni scientifiche e sociali del nostro tempo. Anzi. Poi c'è la condizione dell'omosessualità nella società italiana, il grado della sua accettazione, del riconoscimento pieno del diritto alla diversità. La nostra è una società matura che, nell'astrettezza del giudizio culturale, si dichiara accogliente nei confronti degli omosessuali, ma che spesso fatica a riconoscere una loro piena cittadinanza e una piena titolarità dei diritti. Sono questi nodi irrisolti, il pieno riconoscimento sociale dell'omosessualità e il rapporto tra scienza e politica, i due macigni che pesano su tanti nostri dibattiti, che determinano ritardi ed hanno anche frenato in Commissione le unioni civili e costretto il Governo a intervenire per impedire che ancora una volta perdessimo tutto, ma proprio tutto. Il Governo va ringraziato per il suo intervento e per aver posto la questione di fiducia. Perché cosa può fare di più un Governo per dimostrare il proprio interesse politico, oltre che mettere in gioco la propria sopravvivenza chiedendo al Parlamento di votare la fiducia? Il nostro voto dirà agli italiani che la legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto, che oggi non c'è, tra poco ci sarà. Sappiamo di dover ancora lavorare: alle adozioni, al fine vita, al cosiddetto dopo di noi, allo

jus soli. Su queste sfide il Partito Democratico ci sarà con convinzione e determinazione. Ma vedo un importante obiettivo politico nel voto dei senatori sulle unioni civili. Il problema non è la presenza fisiologica in Parlamento di favorevoli e contrari. Il pericolo è l'indebolimento della coscienza sociale, le fratture nella società, le crociate fondamentaliste. Riconoscendo i diritti teniamo uniti quei pezzi di società che non chiedono più diritti di altri, ma diritti uguali a quelli degli altri. Questo noi vogliamo da questa legge.